



Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Monza

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2025

PREMESSA

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- d.m. 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”
- l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- l. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali”
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.”
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
- d.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
- d.lgs. 03 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale”

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit actum*.

- d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune

LEGENDA

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.P.C.M. n. 159/2013
- Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo
- "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi;
- **compartecipazione** da parte del beneficiario: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico del beneficiario della prestazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. del beneficiario oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- **tariffa massima**: è il valore massimo di **compartecipazione** al costo della prestazione sociale agevolata;
- **tariffa minima**: è il valore minimo di **compartecipazione** al costo della prestazione sociale agevolata.

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, sinteticamente richiamata in premessa, disciplina i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi assistenziali di competenza dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Monza (Monza, Brugherio e Villasanta di seguito, per brevità, "Comuni").
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
4. I Comuni, sulla base della rilevazione dei bisogni emergenti nel territorio, definiscono il sistema integrato di interventi e servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
5. Gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate, e qui disciplinate, possono essere erogate/gestite in forma singola ovvero associata (integrata) con altre pubbliche amministrazioni ovvero ancora mediante il ricorso a forme di convenzionamento, accreditamento e/o affidamento di servizi a terzi soggetti in osservanza della normativa vigente.

Articolo 2 – Finalità e principi generali

1. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza dei Comuni, mira a:
 - a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
 - b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
 - c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.
2. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando prioritaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
3. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate considerano i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.
4. Nel rispetto dei suddetti principi, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, i Comuni, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;

- dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- dei servizi definiti dai Comuni, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, da garantire nel rispettivo territorio comunale.

Articolo 3 - La rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, domiciliari, delle unità di offerta diurne, semiresidenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone.
3. I Comuni, in forma singola o associata, determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
4. Sono riconosciute e promosse dai Comuni, in forma singola e/o associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgano le definizioni contenute nella legenda e, comunque, quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 5 - Finalità e obiettivi

1. Le finalità degli interventi e dell'attività dei Servizi sociali comunali sono identificate nel:
 - a) tutelare la dignità, la libertà e l'autonomia delle persone e delle famiglie;
 - b) prevenire gli stati di disagio, di emarginazione e di dipendenza; promuovere il benessere psico-fisico e sociale delle persone, tramite misure adeguate ai bisogni, nel rispetto della volontà e degli stili di vita personali, siccome non contrastanti con l'ordinamento giuridico;
 - c) contrastare le difficoltà economiche e sociali delle persone, limitando i rischi di emarginazione e di impoverimento e favorendo l'attivazione della responsabilità e delle risorse personali e familiari;
 - d) sviluppare le interazioni tra il bisogno individuale e familiare, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale prevenendo l'isolamento ed il disagio anche attraverso la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) informare e orientare le persone e le famiglie per favorire l'accesso al sistema di offerta attraverso i punti di segretariato sociale nonché mediante iniziative informative e divulgative mirate;
 - b) sostenere i minori in situazioni di disagio e promuovere la genitorialità;
 - c) sostenere le persone e le famiglie in difficoltà anche attraverso misure di contrasto alla povertà e alla emarginazione sociale;
 - d) accompagnare e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie per una crescita adeguata alle loro potenzialità, promuovendo l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
 - e) promuovere il benessere delle persone anziane e con disabilità attraverso interventi volti a favorire la permanenza a domicilio, laddove possibile, ovvero l'inserimento presso strutture

- semiresidenziali o residenziali;
- f) favorire l'integrazione di persone e famiglie straniere;
- g) garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità.

Articolo 6 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:
 - a) i cittadini residenti nel Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio di competenza, che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, i Comuni dell'Ambito avviano gli interventi ritenuti più opportuni per fronteggiarla, attivandosi contestualmente presso altre pubbliche amministrazioni allorquando la relativa competenza economica sia ad esse riferibile, per richiederne altresì, ove possibile, la relativa presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono prestazioni di vario tipo a sostegno delle persone interessate.

Articolo 8 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

1. Gli interventi sociali sono finanziati con risorse comunali proprie ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali ad essi destinati, nonché tramite la compartecipazione al costo da parte dei beneficiari, conformemente alla normativa vigente.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.

SEZIONE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9 - Diritti degli interessati

1. I Servizi sociali garantisce all'interessato:
 - a) adeguata informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, anche ai fini di un'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa vigente e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Nel contesto della presa in carico sono comunicati:
 - a) il nominativo dell'operatore responsabile del caso;
 - b) i diritti partecipativi e la loro ampiezza;
 - c) l'eventuale quota compartecipativa a carico del privato (allorquando non individuata congiuntamente in itinere);
 - d) le attività di controllo sulla qualità delle prestazioni previste dalla normativa vigente, anche quando erogate da soggetti terzi.

Articolo 10 - L'accesso al sistema degli interventi sociali

1. I Comuni dell'Ambito assicurano l'attività di segretariato sociale professionale al fine di:
 - a) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone;
 - b) orientare le persone all'interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitarne l'accesso;
 - c) attivare la presa in carico, ove necessario, secondo criteri di integrazione e di continuità, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali, e non, che compongono la rete di welfare locale.
2. I Servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona.
3. Il presente Regolamento definisce i requisiti per l'accesso alle singole prestazioni qui disciplinate. Resta fermo che eventuali ulteriori requisiti saranno applicati allorquando espressamente indicati nella normativa nazionale/regionale.
4. L'ammissione alle prestazioni per gli aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa.
5. La predisposizione delle eventuali liste d'attesa è declinata, quanto a gestione e criteri di adozione, dai singoli Comuni dell'Ambito.

Articolo 11 – Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi l'interessato presenta apposita domanda, eventualmente utilizzando i modelli comunali predisposti allo scopo. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona interessata ovvero dal suo rappresentante legale.
2. La domanda di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità dell'istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa

- dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
3. La domanda nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.
 4. Il Servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o da chi lo rappresentante legale, e si renda necessaria l'attivazione di una prestazione di propria competenza, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
 5. La domanda, salvo diversa disposizione normativa, si perfeziona con la sua presentazione al Servizio sociale territorialmente competente, previo colloquio con l'assistente sociale, che comunica tutti gli allegati necessari, limitatamente a quelli non già in possesso dell'amministrazione ovvero reperibili da questa presso altra amministrazione.
 6. Il Servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'istante ritenga utili ai fini della relativa istruttoria.

Articolo 12 - La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto Individualizzato (PI)

1. Possono beneficiare degli interventi qui disciplinati le persone che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di provvedere a sé stessi;
 - b) l'essere destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
 - c) presenza di svantaggio personale in situazione di difficoltà della rete sociale;
 - d) insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso, che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
4. Il percorso di valutazione considera i seguenti elementi:
 - a) la verifica dei requisiti di accesso;
 - b) la condizione personale e familiare dell'interessato;
 - c) le condizioni di salute;
 - d) la situazione abitativa;
 - e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - f) la capacità di assumere consapevoli decisioni;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale;
 - h) la situazione lavorativa;
 - i) la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E. ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.
5. Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e socio sanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario locale - Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS), Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e Fondazione IRCCS San Gerardo dei tintori - anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
6. Il Progetto Individualizzato, allorquando da adottarsi, è predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso ed è concordato con l'interessato ovvero con chi lo rappresenta validamente.
7. Il Progetto Individualizzato, a titolo esemplificativo, contiene:

- a) sintesi dell'iter valutativo;
- b) obiettivi;
- c) risorse professionali e sociali attivate;
- d) interventi previsti;
- e) durata;
- f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di impegni;
- g) eventuali modalità di partecipazione al costo delle prestazioni fruite, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e delle tariffe;
- h) tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
- i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

Articolo 13 - Esito del procedimento

1. Il procedimento di cui all'articolo precedente, così avviato, si dovrà concludere nei termini procedurali stabiliti da ciascun Comune dell'Ambito, decorrenti dalla presentazione dell'istanza, salvo la necessità, debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie.
2. La sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Individualizzato², salve le ipotesi di intervento emergenziale, è condizione indispensabile all'avvio ed esecuzione degli impegni colà previsti.
3. Rimane ascritta all'apprezzamento del singolo Comune dell'Ambito la possibilità di agire, in autotutela sostanziale, alla revoca del provvedimento adottato laddove, nelle more dell'esecuzione dello stesso o delle diverse deliberazioni che la Legge consente, sia ritenuto opportuno, secondo un giudizio di merito amministrativo, modificare la decisione assunta.

Articolo 14 – Adempimenti e controlli

1. Il beneficiario, o chi lo rappresenta, è tenuto a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto adempimento al Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare delle prestazioni avviate.
2. L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
3. Il Servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.
4. Il Servizio sociale provvederà al monitoraggio e verifica del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Articolo 15 – Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni

1. Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l'adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, o chi lo rappresenta, al Servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.
2. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario, immotivatamente, non collabori in modo fattivo al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che

² Allorquando costituisca la modalità prescelta dall'amministrazione comunale.

ne giustificarono l'adozione.

3. La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dall'istante che non integrino il c.d. "falso innocuo". È fatta salva la responsabilità dell'istante e quanto previsto dall'art. 10 co. 2.
4. La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, l'esecuzione del Progetto Individualizzato.³ In tali casi il beneficiario, o chi lo rappresenta ovvero ancora l'istante, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 16 – Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni in fatto e/o in diritto, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, che la rendano impossibile ovvero non proseguibile.
2. In questi casi il Servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previste.

³ A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: trasferimento di residenza in altro Comune, ricovero definitivo in struttura residenziale, decesso dell'utente, ecc.

SEZIONE TERZA

COMPARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 18 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che il beneficiario, o chi lo rappresenta, quando ne è anche il garante, che fruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del sindacato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La quota di compartecipazione del privato, individuata e comunicata, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
3. L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione frutta è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è prevista solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati.
4. In casi del tutto eccezionali è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile e comprovata indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o chi la rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
5. Qualora il progetto preveda una compartecipazione al costo del servizio da parte del beneficiario da pagare al Comune e qualora il beneficiario, o chi la rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 19 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni rese in favore di persone adulte

1. Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari adulti al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dai Comuni dell'Ambito in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero quello della tariffazione a fasce ovvero ancora si prevede l'adozione del citato Progetto Individualizzato. In ogni caso si prevede che la richiesta compartecipativa aumenti ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi.
2. Le Schede di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento riportano il criterio che, per ogni

tipo di intervento, i singoli Comuni dell'Ambito ritengono di dover adottare. Detto criterio è preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicato al beneficiario o a chi lo rappresenta, dal Servizio sociale precedente.

3. Allorquando si dovesse proseguire per il tramite della definizione di un Progetto Individualizzato, la capacità economica del beneficiario a fini compartecipativi è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante in corso di validità.
4. Per le persone di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) del presente Regolamento, la tariffa delle prestazioni che è applicata è quella massima.

Articolo 20 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'Autorità giudiziaria).

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del r.d.l. n. 1404/1934, è previsto che i genitori dei minori:
 - inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio sanitario);
 - inseriti in famiglie affidatarie;
 - che beneficiano, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
 - che beneficiano di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale,compartecipino al costo degli interventi.
2. I genitori sono informati tempestivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
3. La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, contemplando la loro facoltà di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione. Nelle schede di Parte Speciale dedicate a queste prestazioni sono indicati i criteri generali e le relative soglie adottate dai singoli Comuni dell'Ambito.
4. A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.
5. In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
6. La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della loro capacità economica rilevante, che gli stessi sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio sociale.
7. La determinazione delle tariffe e delle soglie è rimessa a specifici provvedimenti della singola Giunta comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
8. Il Servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche degli obbligati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a loro carico.

Articolo 21 - Validità della attestazione I.S.E.E.

1. Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, il beneficiario può presentare un'attestazione I.S.E.E., del nucleo familiare rilevante, in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve esser presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del singolo Comune dell'Ambito. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno, sempre salva diversa determinazione del singolo Comune dell'Ambito.

Articolo 22 - Effetti di una nuova attestazione I.S.E.E.

1. Indipendentemente dalla decorrenza della prestazione sociale usufruita, l'agevolazione tariffaria è concessa sulla base di un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di richiesta e ha durata pari alla prestazione, anche qualora questa superi la scadenza dell'attestazione I.S.E.E. utilizzata.
2. L'agevolazione ottenuta resta pertanto invariata e non è modificabile presentando una nuova attestazione I.S.E.E. per la medesima prestazione e durata, fatta salva la presentazione, sussistendone i casi previsti dalla normativa, del c.d. I.S.E.E. corrente, salva motivata deroga.

Articolo 23 - Assenza o incompletezza dell'attestazione I.S.E.E.

1. Giacché costituisce onere del beneficiario avvalersi dell'opportunità offerta dalla normativa vigente⁴, l'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, con la conseguenza che la scelta consapevole di non presentarla non può che rivelare la rinuncia implicita ai benefici medesimi. In tal caso il pagamento integrale⁵ non è quindi una sanzione ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento. In assenza dell'attestazione sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, dato che il beneficiario non ha dato conto delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.
2. In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al beneficiario la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 24 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità).

⁴ Vale a dire l'eventuale ottenimento di un'agevolazione presentando l'attestazione I.S.E.E., allorquando prevista.

⁵ Costo complessivo o tariffa massima.

2. L’Ufficio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell’istanza;
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico al servizio sociale, presenta un’attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b) il richiedente presenta un’istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Ufficio comunale;
 - c) il richiedente presenta un’istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. I.S.E.E. non risulti compilato.
4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, l’Ufficio comunale competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni I.S.E.E. rese qualora queste risultino:
 - a) apparentemente incongrue, in quanto l’indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
 - b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell’istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
6. L’Ufficio competente, in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali, di quelle di altre pubbliche amministrazioni oltreché della Polizia locale, nei limiti delle competenze di legge.
7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
8. In caso di mendacità dell’attestazione I.S.E.E. che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall’errore, dal beneficio relativo all’agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l’attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un’omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all’Ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell’errore mediante presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l’agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L’errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all’Autorità giudiziaria.

Articolo 25 – I.S.E.E. corrente

1. Qualora ricorrono le condizioni normativamente previste, è facoltà del beneficiario presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d’anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L’I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell’agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell’I.S.E.E. corrente.

Articolo 26 – Accertamento dell’estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell’art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato. Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio sociale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.
2. Ai sensi della normativa vigente si verifica l’esclusione dell’attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista “abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”. Tale abbandono si considera accertato: - quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d’udienza ove al contempo l’autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d’urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi); - relazioni di Servizio sociale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi; - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza; - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi; - situazione anagrafiche che comprovino l’irreperibilità di uno dei due coniugi; - istituti giuridici non ancora riconosciuti nell’ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

SEZIONE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra regolamentazione locale in materia con esso incompatibile.

Articolo 28 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dei Comuni dell'Ambito ed è reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso i Servizi sociali degli stessi.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale di ciascun Comune dell'Ambito.
2. Nelle Schede di Parte Speciale del presente Regolamento, i singoli Comuni dell'Ambito individuano il termine di decorrenza della disciplina compartecipativa di parte privata. Sino a quel momento detta disciplina resta quella vigente.

PARTE SPECIALE

LE SCHEDE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI⁶

Scheda 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

- Descrizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), si compone di un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale ed educativa, erogate al domicilio del soggetto fruitore.

Deve essere assicurata la presenza degli ausili necessari allo svolgimento della prestazione in piena sicurezza ai sensi della normativa vigente.⁷

- Finalità

Il SAD è finalizzato a garantire ai beneficiari autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

- Destinatari

Possono fruire del SAD le persone individuate all'art. 6 del Regolamento che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per i quali il servizio sociale prevede di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

- Modalità di accesso

L'attivazione del SAD avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su richiesta della famiglia o dell'interessato, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La tipologia di attestazione I.S.E.E. presentabile è diversa a seconda dei destinatari della prestazione.

Il meccanismo utilizzato è quello del sistema a fasce.

⁶ Fatti salvi gli obblighi normativamente previsti circa la sussunzione di alcune prestazioni nel novero dei Livelli Essenziali, gli interventi, i servizi e le prestazioni qui disciplinati, sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle Schede che seguono. Il Comune può individuare ulteriori prestazioni cui, anche in via analogica, sia applicabile il presente Regolamento.

⁷ A titolo meramente esemplificativo: (letto ortopedico, sollevatore, seggiolino per vasca, tappeti antiscivolo, ecc.).

Scheda 2: PASTI A DOMICILIO

- Descrizione

La prestazione consiste nella consegna al domicilio del beneficiario di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

- Finalità

La consegna di pasti a domicilio è finalizzata a garantire ai beneficiari autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

- Destinatari

I destinatari dei pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata le persone individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

- Modalità di accesso

L'erogazione dei pasti a domicilio avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La tipologia di attestazione I.S.E.E. presentabile è diversa a seconda dei destinatari della prestazione.

Il meccanismo utilizzato è quello del sistema a fasce.

Scheda 3: ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ

- Descrizione

L'assistenza domiciliare per persone con disabilità (ADD), si compone di una serie di attività ed interventi assistenziali e socioeducativi (progetti educativi individualizzati), rivolti a persone con disabilità, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

- Finalità

L'ADD è finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione.

- Destinatari

Persone con disabilità.

- Modalità di accesso

L'attivazione dell'ADD avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità le modalità specificate agli artt. 18 e 19 ovvero 20 del presente Regolamento.

La tipologia di attestazione I.S.E.E. presentabile è diversa a seconda dei destinatari della prestazione.

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale i genitori, in caso di minori, o i beneficiari, sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

Scheda 4: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

- Descrizione

L'assistenza domiciliare minori (ADM), consiste in attività inserite in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo, svolto da un'équipe multidisciplinare a favore di minorenni e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del minorenne (i.e. all'interno dell'abitazione familiare, nel contesto territoriale in cui vive il minorenne, ecc.).

- Finalità

Le finalità dell'ADM sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

- Destinatari

Sono destinatari dell'ADM le famiglie e i minori:

- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

- Modalità di accesso

L'attivazione dell'ADM avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'attivazione può anche avvenire su richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'accesso dei casi non demandati dall'autorità giudiziaria è regolato dalla valutazione professionale dell'équipe competente.

Le eventuali liste di attesa relative sia all'attivazione dell'ADM, sia all'integrazione comunale al costo della tariffa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del d.P.C.M. n. 159/2013).

Scheda 5: INCONTRI PROTETTI

- Descrizione

Gli incontri protetti consistono nella tenuta di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

- Finalità

Gli incontri protetti hanno la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli ovvero garantire il diritto di visita e la protezione del minore, in situazioni valutate dall'autorità giudiziaria di possibile pregiudizio.

- Destinatari

Destinatari della prestazione qui disciplinata sono i minori destinatari di provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale si regolamenta il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento da una o entrambi di essi ovvero altri familiari, a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido etero - familiare, inserimento in struttura comunitaria.

- Modalità di accesso

L'accesso a questa prestazione è subordinato ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescriva l'attivazione, con conferimento dell'incarico al Servizio sociale.

Le eventuali liste di attesa relative sia all'attivazione degli incontri protetti sia all'integrazione comunale della retta sono stabilite in base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del d.P.C.M. n. 159/2013).

Scheda 6: AFFIDAMENTO (ETERO)FAMILIARE

- Descrizione

L'affidamento (etero)familiare è una forma di sostegno temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso nuclei familiari presenti sul territorio, disponibili a prendersi cura di loro.

- Finalità

L'affidamento (etero)familiare ha la finalità di garantire ai minori il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le loro esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i loro bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla loro specifica situazione di difficoltà.

- Destinatari

I destinatari possono essere:

- minori segnalati dal servizio sociale, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori destinatari di provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche in prosieguo amministrativo.

- Modalità di accesso

L'attivazione avviene su proposta dell'assistente sociale nonché su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'affidamento qui disciplinato può anche originare da una richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

- Durata

La durata dell'affidamento è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore (fino a un massimo di due anni, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'autorità giudiziaria).

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affido potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal servizio sociale, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Scheda 7: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

- Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a persone con disabilità, attualmente individuate dalla Regione, offrono prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Il servizio di formazione all'autonomia (SFA), è una unità di offerta preordinata all'accoglienza di persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Il centro socio educativo (CSE), è una unità di offerta promuove interventi socio-educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite con disabilità.

- Finalità

La frequentazione dello SFA è finalizzata all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

Le attività eseguibili nel CSE sono di tipo socio-educativo ovvero socio-animativo e sono finalizzate all'implementazione dell'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.

- Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata SFA, sono:

- persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario, necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Frequentanti l'unità di offerta denominata CSE, sono persone con disabilità la cui fragilità non è ricompresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

- Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Personalizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'integrazione comunale della retta è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 (e art. 20 nel caso in cui il beneficiario sia minorenne) del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato

La partecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.
La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale il beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese.

Scheda 8: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (C.D.D.)

- Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali (C.D.D.) che erogano prestazioni di natura sociosanitaria per persone con disabilità gravi offrono prestazioni rivolte a persone con disabilità di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per persone con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di unità di offerta semiresidenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del beneficiario e liquidato direttamente all'ente gestore.

- Finalità

La frequentazione dell'unità di offerta qui disciplinata ha lo scopo di:

- offrire un sostegno al beneficiario e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

- Destinatari

Accedono al C.D.D. le persone individuate dalla disciplina regionale di riferimento.

- Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Personalizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Le eventuali liste di attesa relative sia all'integrazione comunale della retta sia all'inserimento presso il C.D.D. comunale sono operate sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 (e art. 20 nel caso in cui il beneficiario sia minorenne) del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La compartecipazione del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale il beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese.

Scheda 9: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI

- Descrizione

Il centro diurno per minori (CDM), è una unità di offerta nella quale, attraverso una puntuale progettazione, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, sono realizzate attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione. Dette attività sono volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Le unità di offerta denominate CDM sono inserite in apposito albo di Ambito, sono, di norma, frequentabili nelle ore pomeridiane, durante tutto l'anno scolastico e per parte della stagione estiva.

- Finalità

La frequentazione del CDM è mirata a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendone le autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

- Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata CDM sono minorenni che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti, e dall'esistenza di circostanze, valutate dal Servizio sociale, che comportino situazioni a rischio di loro emarginazione e disadattamento.

- Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'attivazione può anche avvenire su richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del Servizio sociale.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'accesso dei casi non demandati dall'autorità giudiziaria è regolato dalla valutazione professionale dell'équipe competente.

L'eventuale lista di attesa relativa all'integrazione comunale della retta è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del d.P.C.M. n. 159/2013).

Scheda 10: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE ANZIANE

- Descrizione

Il centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge a persone che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

- Finalità

La frequentazione del CDI ha lo scopo di:

- concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
- offrire in regime diurno prestazioni socioassistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione / mantenimento dei rapporti sociali.

- Destinatari

Personne con compromissione dell'autosufficienza:

- affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze;
- di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
- sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale, per le quali l'assistenza domiciliare risulta non sufficiente;

Nel Centro Diurno Integrato non sono ammissibili persone autosufficienti, né che già fruiscono di servizi residenziali socio-sanitari, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.

- Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Personalizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'integrazione comunale della retta è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale il beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese.

Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Descrizione

I contributi economici sono volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia. I contributi economici, senza pretesa di esaustività, si suddividono in contributi ordinari, straordinari, per sostegno al pagamento del canone di locazione e emergenza abitativa in genere.

I contributi erogati sono revocabili, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della Parte Generale del presente Regolamento.

- Finalità

I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle persone determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Per esigenze particolari⁸, valutate dal servizio sociale, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, è possibile l'erogazione di contributi economici "straordinari", puntualmente declinati e limitati nel tempo.

- Destinatari

Destinatari dei contributi economici qui disciplinati possono essere solo le persone residenti nel territorio comunale, salvo l'erogabilità, per circostanze eccezionali, discrezionalmente valutate dal servizio sociale, ai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

- Modalità di accesso

L'intervento di sostegno economico può anche avvenire su richiesta dell'interessato (o da chi lo rappresenta) previa valutazione del servizio sociale.

- Soglia di accesso ed entità del contributo

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei beneficiari (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), ai fini dell'accesso ai contributi qui disciplinati, oltreché l'importo massimo per tipologia di contributo.

Le tipologie di contributo sono le seguenti:

- Contributi di assistenza economica ordinari
- Contributi straordinari
- Contributi per l'emergenza abitativa

⁸ Ad esempio, senza pretesa di esaustività: per particolari emergenze abitative e interventi a favore di donne vittime di violenza, ecc.

Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE (COLLOCATARIE) E RETI FAMILIARI

- Descrizione

Con la locuzione “contributo per affido familiare” si intende un beneficio economico forfettario, corrisposto alle famiglie affidatarie/collocatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Ai sensi della l. n. 184/1983, il contributo alla famiglia affidataria/collocataria non costituisce un diritto soggettivo perfetto per i percipienti, ma è stabilito discrezionalmente dal Comune nei limiti delle risorse economiche disponibili.

- Finalità

Il contributo qui disciplinato è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato/collocato al di fuori della famiglia di origine, affinché sia favorita la disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario/collocatario.

- Destinatari

Destinatari del contributo qui disciplinato sono i nuclei affidatari/collocatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel territorio comunale.

- Modalità di accesso

L'eventuale riconoscimento del contributo economico è subordinato all'avvio di un Progetto Individualizzato di affido familiare.

- Soglia di accesso ed entità del contributo

Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario/collocatario un contributo economico mensile forfettario, determinato dalla Giunta comunale, con importo differenziato nei casi di affido intra-familiare ed extra-familiare o a tempo pieno e affido a tempo parziale, di minori con o senza disabilità (invalidità certificata Inps).

In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori.

La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale i nuclei familiari affidatari/collocatari sono esclusi dalla percezione del contributo oltreché l'importo massimo per tipologia di contributo.

- Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto di affido.

Scheda 13: INTEGRAZIONE RETTE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ O ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

- Descrizione

Il servizio sociale, nell'ambito delle attività realizzate a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, è chiamato a verificare l'impossibilità che i bisogni assistenziali dell'interessato siano soddisfatti mediante altre tipologie di intervento (ad esempio, le prestazioni SAD, ADI, Centri diurni, RSA aperta, assegni di cura, ecc.), anche di carattere domiciliare, erogabili mediante il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, meglio conciliabili con il diritto delle persone di rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale.

Per integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico comunale per la copertura parziale o totale della retta di degenza (quota sociale) di unità di offerta residenziali, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del beneficiario, ordinariamente liquidato direttamente all'ente gestore.⁹

È prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del servizio sociale nei confronti del beneficiario o dei familiari, al fine dell'individuazione della migliore soluzione assistenziale.

Finalità

La finalità è quella di garantire alle persone anziane non autosufficienti ovvero alle persone con disabilità, allorquando non assistibili a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra-ospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

- Destinatari

Accedono alle unità di offerta accreditate le persone individuate dalla disciplina regionale di settore.

- Modalità di accesso

L'inserimento è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Comune, tramite il servizio sociale, è il coordinatore del Progetto Individualizzato, che è coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento/la permanenza nell'unità di offerta residenziale è concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, tenendo conto dei bisogni della persona e dell'appropriatezza della risposta.

In casi particolari, l'istanza di integrazione comunale della retta è inserita in una lista di attesa, in base a criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Durata

La permanenza della persona nell'unità di offerta residenziale è, di regola, a tempo indeterminato, con verifiche annuali, nel caso di integrazione comunale della retta, dell'appropriatezza e della quota di partecipazione a carico del beneficiario.

- Compartecipazione al costo

È prevista una partecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La partecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato. La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese.

⁹ A titolo esemplificativo: ricovero definitivo in RSA; ricovero sollevo in RSA; ricovero in unità di offerta residenziali per disabili; ricovero di sollevo in unità di offerta residenziali per disabili; ospitalità in appartamenti di residenzialità leggera; ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

Scheda 14: INSERIMENTO IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVE PER MINORI A CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO. COMUNITÀ ALLOGGIO EDUCATIVA. COMUNITÀ ALLOGGIO PSICOTERAPEUTICA

- Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

- Destinatari

Destinatari dell'intervento sono minorenni inseriti da soli o con un genitore in un'unità di offerta residenziale, prioritariamente selezionata dall'albo di Ambito, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

- Modalità di accesso

L'inserimento è subordinato ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo prescriva, con conferimento dell'incarico al servizio sociale.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori, al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

Scheda 15: TIROCINIO LAVORATIVO E BORSA LAVORO

- Definizione e obiettivi

Il tirocinio lavorativo si configura quale strumento educativo volto a promuovere e facilitare l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l'autostima all'interno del progetto individuale di integrazione socio-lavorativa.

Tali tirocini sono promossi dal servizio sociale, anche su proposta e in accordo con i Servizi Psichiatrici, i Servizio Tossicodipendenze (SerT) e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e sono attivati in collaborazione con datori di lavoro pubblici e privati secondo le modalità e per la durata previste dalla normativa vigente. All'interno del Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa può essere attivata anche una borsa lavoro quale strumento educativo atto a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l'autostima.

- Destinatari

Possono essere inserite in percorsi di tirocinio, di formazione e orientamento finalizzati all'inserimento ovvero reinserimento lavorativo persone con disabilità, persone in situazione di dipendenza, persone sottoposte al regime alternativo alla pena ed ex detenuti, persone con patologie psichiatriche, persone in situazione di grave marginalità sociale e persone in condizioni di fragilità.

- Modalità di accesso

L'attivazione del tirocinio/borsa lavoro può avvenire su richiesta dell'interessato (o da chi lo rappresenta) previa valutazione del servizio sociale, o su proposta del servizio sociale stesso.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Presentazione della domanda

La domanda va inoltrata al servizio sociale e potrà essere formulata in qualsiasi momento si presenti il bisogno da parte dei destinatari.

La richiesta può avvenire anche su proposta dei servizi specialistici di cui sopra.

- Valutazione delle domande attivazione del servizio

Gli operatori sociali competenti (assistente sociale e educatore) istruiscono il procedimento valutativo mediante:

- verifica dei requisiti;
- valutazione educativa del possesso dei prerequisiti lavorativi da parte del richiedente;
- eventuale utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia/fragilità;
- eventuale valutazione integrata tra Azienda di Tutela della Salute (ATS) e Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e Servizi sociali attraverso "valutazione multidimensionale".

All'istanza presentata verrà data risposta scritta da parte del Servizio sociale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

- Attivazione del percorso di inserimento lavorativo

L'eventuale attivazione del percorso di inserimento lavorativo (con attribuzione o meno della borsa lavoro) è subordinata:

- alla definizione del Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa predisposto a cura dell'assistente sociale e dall'educatore professionale in accordo con il diretto interessato;
- al reperimento di soggetti (Aziende, Enti) disposti ad ospitare il richiedente per un percorso di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo.

La stesura del Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e

funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le prestazioni da erogare (ivi compreso l'ammontare dell'eventuale borsa lavoro concessa), la durata del progetto e il relativo monte ore settimanale di tirocinio.

L'importo delle borse lavoro è definito dall'Assemblea dei Sindaci in relazione al monte ore di impegno lavorativo previsto.

La borsa lavoro è erogata mensilmente in misura proporzionale alle effettive presenze nel mese precedente.

Può essere sospesa nel caso di ingiustificato abbandono del tirocinio.

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale e dell'educatore professionale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

- Cessazione del percorso di inserimento lavorativo

Il progetto di tirocinio lavorativo può concludersi anticipatamente nei seguenti casi:

- su richiesta scritta e motivata dell'interessato;
- su richiesta scritta e motivata del soggetto ospitante il tirocinio;
- in caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le condizioni per la realizzazione del progetto formativo, accertato dal servizio sociale anche sulla base delle relazioni del soggetto ospitante;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa.